



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Località Capoluogo – Piazza Gabriele D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)
C.F.80006060679 e P.I.: 00275030674
telefono: 0861.93130 – 0861.93473 - email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

Prot. N. 1746 DEL 10/03/2020.

ORDINANZA N. 11 del 10/03/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per l'immediato annullamento di tutte le manifestazioni ed eventi pubblici, nonché chiusura Uffici Comunali, esercizi pubblici in rispetto dell'Ordinanza n. 648 del 09 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri – **Emergenza rischio sanitario, COVID- 19.**

IL SINDACO

- VISTA l'ordinanza n. 648 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale applica su tutto il territorio nazionale le disposizioni a contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19 di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ;
- ~~RITENUTO di dover ricorrere~~, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

ORDINA

Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa,

- **l'annullamento delle manifestazioni** ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o all'interno di locali, nonché tutte le manifestazioni e le attività sportive non professionistiche promosse da federazioni, enti, associazioni e società sportive;
- **La chiusura degli uffici comunali al pubblico** ad eccezione per i casi urgenti ed improcrastinabili, a tal fine si suggerisce di utilizzare le comunicazioni telefoniche o i contatti telematici per conferire con il personale dipendente;

- **La chiusura dei cimiteri comunali**, consentendo l'accesso esclusivamente al personale incaricato dall' Ente allo svolgimento dei servizi cimiteriali;
- **La chiusura dei Parchi Pubblici**;
- **La chiusura degli esercizi pubblici (ristoranti e bar) dalle ore 0,6,00 alle ore 18,00** con l'obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, con sanzioni della sospensione dell'attiva in caso di violazione;
- **La sospensione del mercato settimanale** che si svolge nel Capoluogo o che dovesse svolgere in altre frazioni del territorio comunale;
- **La sospensione delle Cerimonie civili e religiose, compresi i funerali**.

AVVISA

- **Che sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra a condizioni** che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, con sanzioni della sospensione dell'attiva in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Teramo.
- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Valle Castellana

DEMANDA

Al Servizio messo notificatore la notificazione della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento.

Valle Castellana , 10 marzo 2020

Il Sindaco
Dott. Ing. Camillo D'Angelo


